

LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1950, N. 13

**Autorizzazione al Comune di Riva ad applicare
supercontribuzioni per l'anno 1950,
ai sensi dell'art. 69 dello Statuto Speciale¹**

Art. 1

Il Comune di Riva è autorizzato ad applicare, limitatamente all'anno 1950, le seguenti supercontribuzioni:

- a) aumento da L. 800 a L. 1400 per hl. dell'imposta di consumo sui vini comuni;
- b) aumento del 100% dell'imposta comunale sull'industria, il commercio, le arti e le professioni;
- c) aumento dell'80% delle aliquote dell'imposta di famiglia adottate per l'anno 1946;
- d) aumento del 50% sul 3° limite legale della sovrimposta comunale sui terreni;
- e) aumento del 50% sulla sovrimposta sui redditi agrari quale venne applicata a norma del D.L. 16.5.1947, n. 356.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

¹ In B.U. 15 settembre 1950, n. 39.
